

وراً. و

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio in 2 82 AV Legislature

PROPOSTA DI LEGGE Tutela dei consumatori e utenti

A firma dei Consiglieri Regionali:

SILVESTRI - BIANCO

RELAZIONE

Pur essendo ancora assente una legge quadro nazionale che tuteli gli interessi dei consumatori esistono, però, delle leggi che, attraverso l'intervento di specifiche associazioni, provvedono alla salvaguardia degli interessi degli utenti consumatori.

Si tratta di una normativa non omogenea che tutela alcuni settori specifici senza elaborare una normativa organica in materia.

Nel gennaio del 1991, l'On. Strada presentava e faceva approvare dal Senato un testo di legge sul consumo, con il titolo "Norme per l'organizzazione di un sistema italiano di certificazione per la qualità e la sicurezza dei prodotti: istituzione di un sistema di controlli a tutela dei consumatori".

Decaduta la legge, è stata ripresentata al Parlamento, con identico testo, nell'aprile del 1992. Nello stesso periodo, ed esattamente nel luglio del 1992, l'On. Piro presentò un'altro disegno di legge per l'istituzione del "Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti". Come si vede anche semplicemente dalle proposte di legge, appare chiara l'importanza di una legge che metta definitivamente ordine a questa materia.

In attesa dell'approvazione da parte del Parlamento della legge quadro nazionale sul consumo, l'unica legislazione che si occupi in modo organico della materia nel nostro Paese è data da alcune leggi regionali e provinciali. Gli enti locali, dando attuazione ai diritti dei consumatori enunciati nella risoluzione CEE del 14.04.75 ed in conformità all'esercizio delle funzioni loro delegate con l'art. 77 del DPR 24.07.1977 n. 616, hanno riconosciuto il ruolo politico e sociale delle associazioni che si occupano della tutela dei consumatori. Per esempio, le regioni che hanno già varato una legge quadro per il consumo sono: l'Abruzzo, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Toscana, l'Umbria, il Veneto, l'Emilia Romagna, il Lazio e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. La regione Puglia, in cui è ancora assente una legge specifica, esplica attività rivolte a questo fine attraverso un apposito ufficio dell'Assessorato al Commercio e Artigianato. Tale strumento è inadeguato ed insufficiente ad espletare un servizio secondo le indicazioni della risoluzione CEE avanti riportata.

A tal fine, affinchè la nostra regione venga dotata nel più breve tempo possibile di una normativa rispondente alle reali esigenze del consumatore, proponiamo il testo di legge regionale "PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI" allegato.

LEGGE REGIONALE NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Art. 1 Finalità

- 1. Con l'appresente le la Regione Puglia promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti finali e non professionali di beni e servizi.
- 2. A tal fine la Regione Puglia, in conformità alle normative comunitarie e alla legislazione nazionale di recepimento e nell'esercizio delle funioni ad essa delegate dall'art. 77 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, intende qualificare i consumi perseguendo i seguenti obiettivi:
- a) una efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente;
- b) una efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici del consumatore e dell'utente;
- c) la promozione e l'attuazione di iniziative tese all'informazione e alla educazione del consumatore e dell'utente;
- d) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti al fine di garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo le forme di associazionismo libero e volontario che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione;
- e) il coordinamento degli orari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di armonizzare l'applicazione di tali servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 2 Partecipazione delle associazioni di consumatori ed utenti

- 1.La Regione riconosce la funzione sociale delle associazioni di consumatori ed utenti e può avvalersi delle loro proposte e suggerimenti nell'esercizio dei propri compiti.
- In particolare, la Regione consulta, nella fase di elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla presente legge, il Comitato regionale degli utenti e dei consumatori di cui all'art 3.
- 3. E' disposta l'istituzione e la tutela del registro delle associazioni dei consumatori ed utenti alla quale verranno iscritte previa richiesta, le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere costituite per atto pubblico, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro, e con un ordinamento a base democratica;
- b) tenere un elenco di iscritti, aggiornato annualmente con indicazione delle quote sottoscritte e versate:
- c) tenere libri contabili dai quali risultano in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese;
- d) comprovare e documentare la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterne, protratte da almeno un anno;
- e) non avere alcun legame, anche indiretto, con enti ed organizzazioni che esercitano a qualunque titolo attività produttive, commerciali o di servizio.
- f) essere costituite a livello nazionali ed essere presenti con proprie articolazioni in almeno tre province della regione ed in un'altra regione;
- g) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.
- 4. L'iscrizione al registro di cui al comma 3 è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

Art.3 Comitato regionale degli utenti e dei consumatori

- 1. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori è costituito:
- a) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni degli utenti e consumatori, costituiti senza fini di lucro e da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, aventi carattere od interesse regionale o essere emanazione regionali di organizzazioni nazionali, e nei cui statuti sono prioritariamente previsti: i diritti all'informazione, all'educazione, alla formazione, alla rappresentanza e alla salvaguardia economica giuridica dei cittadini utenti e consumatori; la promozione e la difesa della salute e degli interessi sociali collegati allo sviluppo economico e alla tutela dell'ambiente;
- b) da cinque membri esperti designati dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni degli utenti e dei consumatori aventi requisiti di cui al precedente comma indicano al Presidente della Giunta regionale i propri rappresentanti.
- 3. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ne fanno parte le associazioni iscritte di cui al comma 3 dell'Art. 2.
- 4. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori, ha sede presso la sede della Giunta regionale.
- 5. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, esso elegge nella prima seduta, presenti almeno due terzi dei suoi componenti, nel proprio seno, il vicario della presidenza.
- Le funzioni del segretario sono svolte da un funzionario regionale di livello non inferiore all' VIII qualifica funzionale, designato dal presidente della Giunta regionale.
- 7. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori entro tre mesi dalla prima seduta, approva un regolamento per il suo funzionamento.
- 8. Il Presidente è coadiuvato da quattro membri, nominati dal comitato regionale con voto limitato a due, con i quali forma l'ufficio di presidenza.
- 9. I membri del comitato regionale degli utenti e dei consumatori restano in carica cinque anni.
- 10. Ai membri esterni all'amministrazione regionale è dovuta l'indennità e l'eventuale trattamento economico di missione previsti dalla legge regionale.

Art. 4 Compiti del comitato regionale degli utenti ed dei consumatori

- 1. Il comitato regionale degli utenti e dei consumatori svolge i seguenti compiti:
- a) propone alla Giunta regionale la effettuazione di indagini, studi e ricerche utili alla diffusione e al consolidamento delle associazioni per la tutela del consumatore, dell'utente e dell'ambiente:
- b) esprime proposte per il coordimnamento degli interventi dei vari organismi regionali competenti in materia di difesa del consumatore utente e dell'ambiente al fine di realizzare un sempre più adeguato utilizzo delle risorse;
- c) esprimere il suo parere sui piani e programmi della Regione in relazione a quanto previsto dalla presente legge;
- d) esprimere il suo parere sui programmi d'informazione e formazione predisposti dalla Regione;
- e) può avvalersi, per le tematiche oggetto della presente legge, della consulenza delle strutture regionali;
- f) formula studi e proposte su eventuali interventi programmatici e leggi regionali in materia di difesa dell'utente e del consumatore.

Art. 5 Programmi d'informazione e di educazione

- 1. Al fine di realizzare l'informazione del consumatore e degli utenti, la Giunta regionale ricerca la più ampia collaborazione degli organi di stampa e radiotelevisivi.
- 2. Per l'attività di formazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale d'intesa con le autorità scolastiche predispone programmi di educazione alimentare e sanitaria per il personale docente e per i giovani in età scolare.

Art. 6 Richiesta di analisi

1. Il Consiglio regionale stabilisce entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle procedure e principi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, le modalità con le quali i servizi delle Unità Sanitarie Locali abilitati ad effettuare analisi biotossicologiche, rispondano alle richieste di analisi delle Associazioni iscritte al Registro di cui all'art. 3 o da altri soggetti.

Art. 7 Osservatorio dei prezzi e dei consumi

- 1.E' istituito presso la sede della Giunta regionale l'osservatorio dei prezzi e dei consumi.
- 2. L'osservatorio ha in particolare i seguenti compiti;
- a) condurre indagini e rilevazioni sull'andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi;
- b) effettuare prove comparate sugli standards qualitativi e sui prezzi, avvalendosi anche degli enti che dispongono di idonee strutture tecnico-scientifiche e di portare a conoscenza dei consumatori, i risultati di tali prove;
- c) esaminare l'andamento dei prezzi in materia di prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati.
- 3. I programmi di attività dell'osservatorio sono discussi con il comitato regionale degli utenti e dei consumatori.
- 4. Per lo svolgimento della propria attività l'osservatorio può avvalersi, mediante opposite convenzioni, della collaborazione di enti, centri di ricerca specializzati o istituti universitari, ovvero, a norma delle leggi vigenti, di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico-scientifica.

Art. 8 Finanziamenti

- 1. La Giunta regionale, nell'ambito del programma di cui alla presente legge, assume interventi finanziari di sostegno all'attività delle associazioni di cui al presente art. 4 ed in relazione alle richieste avanzate dalle stesse.
- 2.La concessione dei finanziamenti per le attività incluse nel programma annuale di intervento è condizionata alla stipula di apposite convenzioni che disciplinano le modalità di esecuzione delle attività stesse ed i relativi controlli della giunta regionale.
- 3. Il finanziamento concesso è vincolato alla destinazione indicata nella proposta inclusa nel programma e viene erogato, per il 70 per cento, al momento di cui diviene esecutivo il programma annuale d'intervento e per il restante 30 per cento, a seguito della presentazione di opposito rendioconto delle spese effettive sostenute.

Art. 9 Disposizioni finanziarie

- 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 500 milioni.
- 2. La spesa di cui al precedente comma è attribuita da un apposito capitolo istituito nel bilancio di previsione con la seguente denominazione: "Tutela dei diritti dei consumatori dei beni e degli utenti dei servizi nella Regione Puglia".
- 3. Alla copertura finanziaria della spesa di lire 500 milioni si provvede mediante utilizzazione della somma all'uopo accantonata nel fondo globale del bilancio 1996.
- 4. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla TT Commissione
Consiliare il 6/3/55